



CITTA' DI TORINO

Presentazione istanze

Contributi per interventi a favore di edifici destinati ad opere di culto e di ministero religioso

Contributi previsti dall'art. 4 della Legge regionale n. 15 del 7 marzo 1989 e s.m.i.

La Legge regionale 7 marzo 1989 n. 15 “*Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione*”, prevede, tra l'altro, che una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria sia annualmente riservata dai Comuni per finanziare interventi relativi alla realizzazione e al mantenimento degli edifici di culto e alle pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso.

Tale quota definita annualmente dall'Amministrazione Comunale, può essere destinata ad opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche, nonché ad opere di nuova realizzazione, inoltre è riservata a quelle confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento.

Entro il 31 ottobre dell'anno in corso, le Autorità religiose potranno presentare domanda (*modello allegato*) al Comune, sottoscritta dal legale rappresentante della parrocchia o della confessione religiosa e corredata dai seguenti documenti:

- Autorizzazione dell'ordinamento religioso;
- Elaborati grafici;
- Relazione illustrativa dell'intervento comprensiva dei cenni storici sull'edificio;
- Previsione di spesa corredata dal computo metrico estimativo (utilizzando l'elenco prezzi della Regione Piemonte-ultima edizione) comprensivo dei costi della progettazione;
- Documentazione fotografica relativa all'edificio e alle eventuali pertinenze oggetto di interventi;
- Titolo edilizio e parere della Soprintendenza di Torino.

La ripartizione del fondo destinato al sostegno degli edifici di culto in base alla Legge Regionale n. 15/89 tra i vari Enti richiedenti, avverrà adottando il seguente criterio:

il singolo contributo (C_n) sarà pari al rapporto tra il fondo disponibile (F_{disp}) e la somma degli importi ammissibili di tutte le richieste $\sum_i^n R_n$, moltiplicato per l'importo ammissibile della richiesta (R_n). Per tener conto anche dei casi in cui la somma dei contributi ammissibili richiesti sia minore o uguale all'importo stanziato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione, il contributo (C_n) sarà pari all'importo ammissibile delle singole richieste pervenute.

In particolare, si ricorda infine che:

- ✓ Gli interventi per cui si chiede il contributo, non possono essere stati eseguiti precedentemente alla data di presentazione della domanda;
- ✓ Le fatture relative agli interventi preventivati, non possono essere antecedenti dalla data della presentazione della domanda di contributo;
- ✓ L'erogazione del contributo potrà avvenire per l'80% entro 30 giorni dalla adozione del programma di ripartizione dei contributi, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, il saldo del 20%, così come la soluzione unica del 100%, è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera finanziata, a firma della direzione dei lavori e del rappresentante legale della confessione religiosa beneficiaria dell'intervento.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

- dott. Pier Carlo Spezzatti 011 011 23509;
- arch. Silvia Zanetti 011 011 23505

Allegati:

- *Modello di domanda;*
- *Testo Legge Regionale n. 15 del 7/03/1989;*
- *Deliberazione della Giunta Comunale n. atto 753 del 28/11/2023;*